

All. n. 4

**LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI PALERMO
-COMPAGNIA DI SCIACCA-SQUADRA DI P.G.-**

PROCESSO VERBALE DI sommarie informazioni testimoniali rese da:—
AGUSTO Maria di Liborio e di Marino Accursia, nata a
Sciacca il 14/4/1922 residente in Palermo Piazza 2
Palme n.6-sarta-coniugata.

L'anno millenovecentosettantuno, addì 3 del mese di Marzo, in Palermo, negli uffici del Nucleo Carabinieri Polizia Giudiziaria, ore II.-----
Avanti di noi M.C.Pilato Filippo, comandante della Squadra di P.G.di Sciacca ed App.to Magnano Giuseppe della medesima, è presente Agusto Maria in rubrica generalizzata, la quale opportunamente interrogata dichiara quanto segue:-----

In ordine alla vicenda connessa all'omicidio del Sindacalista Miraglia, mi rimetto completamente alla dichiarazione da me resa a suo tempo innanzi alla Magistratura. Confermo che nessuna confidenza ebbi a fare a mio padre relativamente agli assassini del Miraglia, perché ignoravo cosa era successo quella sera. Infatti, io, mi trovavo a letto perché ammalata da T.B.C. polmonare e trovai in stato emorragico. - Ho udito soltanto degli spari e successivamente passare delle persone.

A.D.R.Abitavo nel Vicolo Baldacchino di Sciacca al numero civico, se non erro, 40.-Quella sera mi trovavo in casa e con me avevo mia figlia Laura allora di anni 3 circa.Mio marito si trovava in campagna per ragioni di lavoro.

A.D.R. Io la sera del delitto, come sopra ho detto, ripeto, che non vidi alcuna persona, perché mi trovavo a letto. Allora mi curava il Dr. Tulone. —

A.D.R. dopo che resi la prima dichiarazione presso il Commissariato di P. P.S. di Sciacca, che non era quella giusta, ricevetti solamente minacce da tale Catanzaro Calogero, forse comunista, perché io dicesse successivamente al Giudice Istruttore che i responsabili erano quelli già arrestati, e tra i quali, se non ricordo male, dovevo fare il nome di certo Curreri. Io non mi sono prestata a tale gioco anche perché, non avevo visto nulla. —

A.D.R. Non ho altro da dire o da modificare. —

In fede di quanto sopra, viene sottoscritto dalle parti. —

Agusto Maria Maggiano Giuseppe Maffi
Giovanni Filippo Maffi

i suoi sognetti sul conto di

ottemperanza —

All.n. 5

LEGIONE TERRITORIALE CAPITULARI DI PALERMO
—COMPAGNIA DI SCIACCA— SQUADRA DI P.G.—

PROCESSO VERBALE: di sommarie informazioni testimoniali rese da LADRO Vincenzo fu Giuseppe e di Giacomo Antonino, nato a Sciacca il 12/9/1920, qui vivente, residente Corso Tommaso Fazello nr. 95, coniugato, calzolaio.

L'anno millenovecentosettantuno, addì 4 del mese di marzo, in Sciacca, alle ore 16,45, nell'ufficio della Squadra suddetta.

Avanti a noi M.C.Pilato Filippo, conte della Squadra suddetta e Brig.Palazzolo Gaetano della medesima, è presente Lauro Vincenzo, sopra generalizzato, il quale dichiara quanto segue:

"In ordine alla vicenda relativa all'omicidio in persona del sindacalista Miraglia, posso riferire che allorquando questi è stato ucciso io nè, trovavo in località "Bordea" di Sciacca, presso la famiglia Pulco, inteso "Cascavai du", alla quale dovevo riparare delle calzature. Ritornai in Sciacca dopo tre quattro giorni dal fatto e seppi da mia moglie che aveva rilasciato una deposizione presso il Commissariato di P.S. di Sciacca non rispondente alla verità dei fatti. La stessa, infatti, mi disse che non aveva visto gli assassini ma ha sentito soltanto dire che era stato ucciso il Miraglia."

A.D.R.: Mia moglie sapeva leggere e scrivere e ciò lo posso affermare perché la stessa durante il periodo che io prestavo servizio militare di leva e da trattenuto, mi scrisse diverse lettere.

A.D.R.: Dopo che mia moglie aveva reso la sua dichiarazione presso il Commissariato di P.S. di Sciacca, io non ricevetti né minacce né altre da parte di chicchessia.

A.D.R.: Non sono in grado di riferire altre notizie al riguardo.

L.C.S.

Lauro Vincenzo
Pilato Filippo conte

IL P.M.

Visti gli atti relativi alle indagini preliminari svolte a seguito della produzione di una lettera in data 9/12/1951 del defunto Cn.le Antonio Ramirez, diretta al prof. Giuseppe Montalbano, e delle dichiarazioni da questi rese alla Stampa (Giornale di Sicilia del 7 e 13 marzo 1970) ed, il 13/3/1970, al Procuratore della Repubblica di Palermo

Visti gli atti del procedimento penale contro Oliva Bartolomeo, Marciante Pellegrino, Curreri Calogero ed altri, imputati di omicidio aggravato in danno di Miraglia Accursio, avvenuto in Sciacca la sera del 4/1/1947, conclusosi con sentenza di non doversi procedere per non avere commesso i fatti, emessa il 27/12/1947 dalla sezione istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo, cui l'istruzione era stata rimessa dal Procuratore Generale;

Visti gli atti del procedimento penale contro Zingone Giuseppe, Tändoi Cataldo, Gagliano Giacchino ed altri, imputati di abuso di autorità e violenza privata aggravata in danno di Marciante Pellegrino, Curreri Calogero, Augusto Liborio e Maria, fatti avvenuti in Agrigento dal 1° al 12/4/1947, conclusosi con sentenza di non doversi procedere perché i fatti non sussistono, emessa il 3/9/1951 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Agrigento, osserva in:

FACTO

La sera del 4/1/1947, verso le ore 22, veniva ucciso a Sciacca, dinanzi al portone d'ingresso della sua abitazione, mentre si accingeva a rincasare, il rag. Accursio Miraglia, segretario di quella Camera del Lavoro. — Il Miraglia, colpito da una raffica di mitra, decedeva quasi istantaneamente, senza aver potuto comunicare con alcuno. — Accorrevano sul posto La Monica Antonino e Aquilino Tommaso, che si erano congedati qualche minuto prima dal Miraglia, ed alcuni carabinieri che si trovavano di servizio in quei pressi. — Sopraggiungevano, inoltre, Caracappa Felice, che era stato anch'egli col Miraglia, nonché il magistrato addetto alla Procura della Repubblica, il Commissario Zingone, il Comandante la Compagnia dei CC. cap. Carta ed altri ufficiali di polizia giudiziaria. — Mentre si procedeva alle constatazioni di legge, il Caracappa, interpellato dalla Polizia, manifestava i suoi ~~sospetti~~ sul conto di Curreri Calogero, che, tosto fermato e

7 casa sua, si protestava innocente, assumendo di essere quello sacerdote
ucciso verso le ore 20.-Nella sua abitazione venivano sequestrate due
cartucce cal.9, che, poi, la perizia balistica accertò non avere nulla
in comune con i bossoli rintracciati nel luogo del delitto.-
Il La Monica dichiarava che era molto amico del Miraglia che, circa un
mese prima del delitto, gli aveva confidato nei locali della Chiesa del
Lavoro alla presenza del Caracappa e di altri, che il compagno Fiorini
da Ribera gli aveva riferito di essere stato incaricato da Di Stefano
Carmelo, amministratore di Rossi Enrico, proprietario terriero del luogo,
di far sapere ad esso Miraglia che era prudente e nel suo interesse
di estranearsi dalle vertenze riguardanti l'assegnazione delle terre e
incolte ai contadini, e particolarmente del fondo Grattavoli, di proprietà
degli eredi Martinez e del Rossi; che tra il Rossi ed il Miraglia non
correvano da tempo buoni rapporti ed egli aveva avuto occasione di
assistere a scontri verbali tra i due, per ragioni varie; che era sua
impressione, condivisa dalla maggioranza degli aderenti alla Camera
del Lavoro, che il delitto era stato organizzato dal Rossi, da even-
tuali altri cointeressati nella questione delle terre incolte,
e che l'incarico di trovare il sicario doveva essere stato dato al
Di Stefano, persona nota quale mafioso, al quale si affiancava spesso
il Curreri.-Il Caracappa rendeva analoghe dichiarazioni, che venivano
confermate anche da altri testi.-La Polizia procedette quindi, al fermo
del Rossi e del Di Stefano.-Il Rossi chiarì i suoi rapporti col Miraglia
ed accennò alle varie vertenze avute con costui, risoltesi tutte in
modo a lui favorevole.-Il Di Stefano ammetteva di conoscere il Curreri
ma escludeva di aver parlato col Fiorini e si dichiarava completamente
estraneo alle minacce pervenute al Miraglia, facendo, tra l'altro, presente
che egli, dal 27 dicembre al 6 o 7 gennaio, era rimasto degente allo
Ospedale di Sciacca, ove era stato operato di appendicite, circostanza
quest'ultima che veniva confermata dagli accertamenti eseguiti.
Interrogati dal Procuratore della Repubblica di Sciacca, gli imputati
si protestavano innocenti, sostanzialmente confermando le dichiarazioni
rese alla polizia.-La Istruzione veniva, quindi, avviata alla Sezione
Istruttoria, che, con ordinanza del 22/2/1947, su conforme richiesta
del P.M., ordinava la scarcerazione degli imputati, essendo venuti a
mancare a loro carico indizi sufficienti.-

~~Circolata del 2/4/1947. L'ispettore Generale si P.S. della Sicilia
rinetteva una copia del giornale "La voce della Sicilia" del 10/3/47,~~

*Giuseppe Montalbano all'Assemblea Costituente: "qualche giorno dopo
il mio arrivo a Scicli"*

Felice Olivera

181

Intanto, il nuovo Ispettore Generale di P.S. dott. Salvatore disponeva nuove indagini sull'omicidio del Miraglia, che venivano affidate al Commissario Zingone, coadiuvato da altri funzionari, sotto il controllo del Questore di Agrigento.-

Nel corso di tali indagini la Polizia veniva a conoscenza che tale Augusto Maria, maritata Lanzo, aveva riferito al padre, Augusto Liborio, che l'aveva a sua volta riferito a Catanzaro Cologero, che la sera ~~innanzi~~ del delitto, qualche minuto dopo cessati gli spari, essa, incuoriosita, aveva aperto l'uscio di casa sua, sita a circa 100 metri dalla casa del Miraglia, e fattasi sulla soglia aveva visto transitare a passo affrettato, diretti verso la parte alta della città, due individui, in uno dei quali aveva riconosciuto il Curreri.-Interpellati successivamente il Catanzaro, Augusto Liborio ed Augusto Maria confermarono siffatte circostanze.-

Il 26/3/1947 veniva tratto in arresto a Verona il Curreri, per spendite di assegni bancari alterati commesse in Lonigo in concorso con Oliva Bartolomeo, irreperibile.-L'Arma di Lonigo segnalava che il Curreri era stato trovato in possesso di carta di identità ~~apparteneva~~ ^{in possesso} ~~il 19/2/1942 ad Romeo di Castelvetrano~~ intestata a tale Romeo Ignazio di Vito e di Foderà Giovanna nato a Catania il 20/11/1920 e domiciliato in Castelvetrano, ma recante la sua fotografia invece di quella del Romeo.-Fatto tradurre ad Agrigento, il Curreri inizialmente insisteva nel protestarsi innocente, ma poi, a seguito di reiterati interrogatori, confessò di avere commesso l'omicidio Miraglia in concorso con l'Oliva ed il Marciano Pellegrino.-A tal riguardo precisava di conoscere da qualche anno il Marciano, per mezzo del quale aveva conosciuto l'Oliva e di avere appreso dallo stesso Marciano che questi era stato ~~innanzitutto~~ incaricato da tali Vella e Pasciuta di Ribera di sopprimere il Miraglia dietro compenso di un milione. Aggiungeva che, incontratosi verso la fine del dicembre 1946 con l'Oliva ed il Marciano, questi in tale occasione gli aveva proposto di coadiuvarlo nella esecuzione del delitto, promettendogli quale compenso una mula, degli attrezzi agricoli ed una salma di terra in affitto in contrada Burgiotta, mentre il Marciano e l'Oliva si sarebbero divisato il milione, che sarebbe stato pagato dal Vella ~~e dal~~ Pasciuta.

Per le sue ristrettezze economiche, egli aveva accettato tale proposta, assumendo soltanto l'incarico di indicare al Merciante e allo Oliva la via da percorrere subito dopo il delitto per raggiungere la campagna, delitto che avrebbe dovuto essere commesso il 3 gennaio, ma che era stato rinviato all'indomani perché il Miraglia quella sera era stato accompagnato sino alla porta di casa dai due amici, forse La Monica e Caracappa. La sera del 4, in cui il Miraglia aveva raggiunto da solo la sua abitazione, l'Oliva aveva esploso contro lo stesso una raffica della sua pistola, abbattendolo al suolo, mentre il Merciante aveva esploso anch'egli alcuni colpi allo scopo di intimidire delle persone che si trovavano in quei pressi. Dopo la sparatoria tutti e tre si erano avvisti per la salita S. Caterina ed il vicolo Baldaccino al ponte S. Nicola, da dove il Merciante e l'Oliva avevano proseguito per il fondo del Merciante in contrada Burgiotta, mentre esso Curreri era rincasato subito ~~xxxxxx~~, ~~saccocciam~~ dando alla madre ed al fratello di dire alla polizia, nel caso ne fossero stati richiesti, che egli era rincasato verso le ore 20. — A seguito della confessione del Curreri la polizia procedeva a Palermo al fermo del Merciante, il quale, tradotto ad Agrigento ed interrogato, dopo alcune reticenze ed un confronto col Curreri, finiva col fare ampia confessione della sua partecipazione al delitto nelle circostanze contestategli, rivelando nei minuti particolari le modalità della organizzazione e la parte in essa avuta dai mandanti. Precisava a tale riguardo che nel novembre del 1946 Segreto Francesco e Di Stefano Carmelo gli avevano proposto di partecipare alla uccisione del Miraglia, ed essendosi egli mostrato esitante, avevano insistito dicendogli che egli aveva da scegliere tra le due vie, o uccidere il Miraglia, nel qual caso avrebbe avuto il compenso di un milione da dividere con l'Oliva ed il Curreri, o rimetterci egli stesso la vita. — Avendo egli chiesto perché la scelta era caduta su di lui, il Di Stefano gli aveva risposto che egli non sarebbe mai stato sospettato da alcuno, mentre esso Di Stefano, esponendosi, lo sarebbe stato certamente. Avendo accettato l'incarico, verso i primi di dicembre, dietro intesa col Segreto e col Di Stefano, si era recato in autocorriera a Ribera, ove aveva atteso costoro al caffè Falletta. Sopraggiunti in automobile il Segreto, il Di Stefano ed il Sabella Antonino, tutti si erano portati in casa di un signore, che il Di Stefano indicava come il cav. Pasciuta. Nella stessa casa

M A I

si trovavano altri due signori, dal Di Stefano indicati come il cav. Rossi ed il cav. Vella. Tutti, quindi, si appartavano in una stanza contigua, rimanendo esso Marciano ad aspettare da solo nella sala di ingresso. — Dopo circa 20 minuti, sciolta la riunione, egli, il Di Stefano, il Segreto ed il Sabella avevano fatto ritorno in automobile a Sciacca, dicendogli il Di Stefano che tutto era ormai preparato e che per allontanare da sé ogni sospetto esso Di Stefano, al momento opportuno, si sarebbe fatto ricoverare allo ospedale per operarsi di appendicite e che nella sua assenza la esecuzione del delitto sarebbe stata diretta dal Segreto. Difatti, la sera del 2 gennaio, incontratosi con l'Oliva ed il Curreri nello stallone sito al piano terreno dell'abitazione del Segreto, questi gli consegnava una grossa pistola automatica. Per il resto confermava le circostanze riferite dal Curreri in ordine alla perpetrazione del delitto. —

La Polizia procedeva, quindi, all'arresto del Di Stefano, del Segreto, del Sabella e del Vella Parlapiano, che, interrogati, respingevano, come non rispondente al vero e destituita di ogni fondamento, la chiamata in correità del Marciano, che la confermava nei confronti effettuati, nel corso dei quali ognuno dei presunti mandanti insisteva nel protestare la propria innocenza. — Il barone Pasciuta ed il cav. Rossi si rendevano irreperibili alle ricerche della polizia. — Il Marciano confermava la sua confessione alla presenza del Questore Leonardi e del Comandante il Gruppo Carabinieri magg. Pisano e, su invito del Questore, stilava di proprio pugno un riassunto delle dichiarazioni rese. — Tanto il Marciano che il Curreri, interrogati successivamente nell'ufficio matricola delle carceri di Agrigento dal vice commissario Tandoi, alla presenza del capo degli agenti di custodia, se avessero nulla da aggiungere o da modificare a quanto avevano in precedenza dichiarato, confermavano i precedenti verbali. —

Alla stregua degli elementi raccolti, la Questura di Agrigento denunciava, con rapporto in data 16/4/1947, l'Oliva, il Curreri ed il Marciano, il primo latitante e gli altri due in stato di arresto, quali esecutori materiali del delitto Miraglia e denunciava inoltre, quali mandanti dello stesso delitto, il Segreto ed il Sabella, affittuari, il Vella, il Pasciuta ed il Rossi, proprietari terrieri, e

Allorelli

il Di Stefano, amministratore degli eredi Martinez-Rossi... 112-Usc
Ripresa l'istruzione presso la sezione istruttoria della corte di appello di Palermo, gli imputati ~~Curreri e altri~~ si protestavano innocenti, dichiarando che la confessione era stata loro estorta dalla Polizia mediante atroci torture e che tale confessione avevano confermato nelle carceri di Agrigento sotto l'incubo delle sevizie sofferte e nel timore di essere ricondotti in Questura.-Il Marciante, infine, indicava un alibi che invano avrebbe tentato di rassegnare alla polizia, secondo il quale egli, partito il 28 o il 29 dicembre da Sciacca, era stato a Padova il 1° o il 2 gennaio 1947, trattenendosi due giorni, quindi si era recato a Piove di Sacco per visitare la famiglia della fidanzata del figliastro Calogero Bongiovì, studente in medicina a Padova; il 4 gennaio era partito per Palermo, arrivando il 6 e sostando un giorno, rientrando, infine, la sera del 7 a Sciacca.-L'alibi risultava confermato dagli accertamenti disponibili e dalle deposizioni dei testi citati.-
L'Augusto Maria, che aveva confermato alla polizia di aver visto il Curreri transitare dinanzi l'uscio di casa sua immediatamente dopo l'esplosione dei colpi contro il Miraglia, dichiarava al magistrato inquirente che tale sua affermazione ~~era~~ non era rispondente al vero e che era stata costretta ad ammetterla per le imposizioni dei funzionari verbalizzanti e che aveva firmato col segno di croce, mentre come dimostrò sapeva firmare speditamente, con la riserva mentale di dare al magistrato la prova che ciò che risultava verbalizzato, non era stato da lei spontaneamente dichiarato.-Anche l'Augusto Liborio ritrattava la sua dichiarazione, assumendo di aver ricevuto dalla Polizia minacce di denuncia e di assegnazione al confino, mentre il Catanzaro, anche in confronto con l'Augusto Maria, confermò di avere avuto la informazione confidenziale dell'Augusto Liborio, adducendo di aver riferito alcuni mesi dopo quanto aveva appreso perché questi glielo aveva confidato in stato di ubriachezza ~~era~~ Gli altri imputati si protestavano innocenti, richiamando quanto già dichiarato in precedenza.-L'imputato Vella, in particolare, adduceva un alibi per escludere la sua partecipazione al convegno indicato dal Marciante, alibi che veniva confermato dai testi e da documenti, da cui risultava che egli dal 28 novembre al 14 dicembre del 1946 si trovava fuori della sede di Ribera, e precisamente a Catania e Palermo.-

Miraglia Eloisa, sorella dell'acciso, riferiva che l'avv. Samaritano Giuseppe, residente in Agrigento, aveva visto il Marcianò a Sciacca il 1º o il 2 gennaio, come anche lo stesso Samaritano aveva dichiarato al maggiore dei Carabinieri Paolo Pisano, e che, inoltre, aveva appreso dalla moglie del calzolaio Cubino Domenico, Pollo Cetraro, che questo il 1º gennaio aveva visto in Sciacca il Marcianò, suo vicino di casa, nell'atto in cui ritirava nella propria abitazione una giara, che aveva posto fuori ad asciugare.-

Il Maggiore Pisano, già comandante del Gruppo dei Carabinieri di Agrigento, deponeva che verso le metà di maggio, mentre si trovava a ~~presso~~ pranzare al ristorante "Giugiu" di quella città, allo stesso tavolo dell'avv. Samaritano, essendo il discorso caduto sull'elibi che si diceva addotto dal Marcianò, l'avv. Samaritano aveva detto di conoscere il Marcianò perché suo cliente e di averlo visto a Sciacca il 1º o 2 gennaio, avanti la porta di una casa, dove esso avvocato si recava a conferire con un cliente.- Interrogato l'avv. Samaritano, questi affermava di avere visto il Marcianò a Sciacca il 28 o 29 dicembre, ed in sede di confronto con il magg. Pisano, che gli contestava avere egli accennato ai giorni 1º o 2 gennaio, così testualmente si esprimeva: "Non nego di averle potuto dire in tal modo; benonché, chiamato dal consigliere istruttore per fare una deposizione esatta e precisa, ho riscontrato il registro dei passeggeri dell'Albergo Bella Napoli di Agrigento, dove dimoro, e ho riscontrato i dati della mia gita a Sciacca, quali risultano dalla mia deposizione dell'11 giugno. Ho riscontrato cioè che io fui a Sciacca dal 27 al 30 dicembre, tornai ad Agrigento il 30 dicembre mattina, fui di nuovo a Sciacca il 31 sera e mi fermai colà il 1º gennaio.- Il 2 gennaio, di mattina, ripartii per Agrigento. Riordinando le mie idee, mi sono sovvenuto che il 1º gennaio io lavorai in casa mia, a Sciacca, sino a mezzogiorno, e andai quindi al ristorante senza essermi incontrato con alcuno. Ho desunto quindi che il mio incontro col Marcianò a Sciacca, che ebbe luogo verso mezzogiorno, non poté avvenire il 1º né il 2 gennaio, ma avvenne sicuramente in uno dei giorni dal 27 al 30 dicembre, e precisamente il 28 o il 29, cose ebbi già a dichiarare nella mia deposizione.- Questa è la verità. Il 1º gennaio, in Sciacca, io mi fermai in casa sino a mezzogiorno, perché il giorno 3 ed

/ Agrigento doveva aver luogo il convegno delle Cooperative delle Province, ed io dovetti preparare il materiale.-"

Pojo Caterina negava di avere visto il Marciante in Sicilia al 1° gennaio e di avere riferito ad alcuno una tale circostanza.

Con la sentenza del 27/12/1947, sopra citata, la Sezione Istruttrice conformemente alle richieste del P.M., dichiarava non doversi procedere contro tutti gli imputati predetti, per non avere commesso i fatti. Dichiarava, inoltre, non doversi procedere contro Curreri Calogero e Capraro Diego, per un altro delitto di tentato omicidio aggravato (che in questa sede non interessa, perché già prescritto), in danno di Perrone Silvestro, Rosa Salvatore e Veneria Niccolò, per insufficienza di prove. — ~~Si trovava alla Commissione degli atti~~

Veniva, quindi, promosso, ad iniziativa del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo, procedimento penale a carico di Zingone Giuseppe, Tandoi Cataldo, Gagliano Gioacchino, Causarano Angelo, Citrano Salvatore, Moretto Andrea, Purpura Andrea e La Greca Vincenzo per i reati di abuso di autorità contro arrestati Curreri Calogero e Marciante Pellegrino, in relazione all'omicidio Miraglia, a sensi degli art. 110, 81, 608 C.P., nonché contro i primi quattro il sesto e l'ottavo exxixxxxx contro Firini Giovanni, per il delitto di violenza privata continuata ed aggravata in danno di Augusto Liborio ed Augusto Metis in relazione alle dichiarazioni dai predetti testi rese alla polizia durante le indagini per l'omicidio Miraglia. —

Con sentenza del 3/7/1951 il Giudice istruttore presso il Tribunale di Agrigento, che per tali fatti aveva proceduto con rito formale a carico degli imputati, dichiarava non doversi procedere nei loro confronti per i reati loro ascritti perché i fatti non susseguivano.

Il 13/3/1970 il prof. On.le Giuseppe Montalbano, a seguito delle dichiarazioni rese alla stampa (Giornale di Sicilia del 7/3/1970) veniva convocato dal Procuratore della Repubblica di Palermo, al quale esibiva in copia fotostatica una lettera che gli era stata consegnata dagli eredi del defunto on.le Antonio Ramirez, deceduto il 2/11/1969. — In tale lettera, che portava la data del 9/12/1951, il predetto Ramirez dichiarava di essersi incontrato il 7/12/1951 con l'on.le Gioacchino Barbera, il quale, oltre a comunicargli

alcune notizie sui mandanti della strage di Portella della Ginestra e sulla banda Giuliano, gli aveva anche detto che l'omicidio di Miraglia a Sciacca era stato eseguito dall'individuo che era stato arrestato e poi prosciolto con alibi falso procuratogli dall'on.le Leone Marchesano e dallo stesso Barbera.-

Detta lettera, trovata tra le carte lasciate dal defunto on.le Ramirez, era chiusa in una busta sulla quale era stato scritto dal Ramirez stesso : "Per l'on.le Montalbano, da darsi a lui per il caso in cui dovessi morire".-

Con nota del 17/3/1970 la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo, alla quale gli atti erano stati trasmessi, li restituiva alla Procura della Repubblica di Palermo, affinché tutti gli atti dell'istruzione preliminare e quelli di seguito venissero compiuti dalla stessa Procura e, per quanto di competenza, dal Procuratore della Repubblica di Sciacca.-

Il 1º aprile 1970 il Montalbano si presentava al Procuratore della Repubblica di Palermo, al quale presentava un esposto da lui redatto ed una copia fotostatica di una lettera datata 12/1/1959 a firma di Antonello Scibilia, nonché copia di un foglio del Giornale di Sicilia del 26/3/1970 nel quale era pubblicata la lettera dal titolo "Montalbano ed il P.C.I.". - In tale esposto il Montalbano dichiarava, tra l'altro: "per quanto riguarda l'assassinio di Accursio Miraglia sono convinto che lo stesso fu commesso per "mandato" di elementi monarchici della zona di Sciacca, legati ai dirigenti di Palermo del Partito Monarchico; in secondo luogo sono convinto che l'alibi dell'imputato Marciante era falso, come appare dalla stessa sentenza di proscioglimento emessa nel settembre del 1958 dal giudice istruttore del Tribunale di Agrigento in favore del Commissario Zingone, del Commissario Tandoi e di altri verbalizzanti accusati di sevizie in danno di Curreri e Marciante, per estorcere loro la confessione dell'assassinio di Miraglia e prosciolti per inesistenza di reato.-

Con foglio del 12/5/1970 il Procuratore della Repubblica di Palermo trasmetteva a questo Ufficio, per eventuali iniziative istruttorie, copie degli atti assunti e riguardanti l'omicidio del Miraglia . - Acquisiti agli atti i fascicoli dei procedimenti penali sopra indicati, giacenti presso la Commissione Parlamentare di

Op/Alm

inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, si procedeva ad indagini istruttorie, nel corso delle quali venivano assunti in esame il prof. Giuseppe Montalbano, l'on.le Michele D'Amico, ~~il~~ l'on. Girolamo Li Causi ed il sig. Michelangelo Russo e veniva altresì acquisita agli atti la documentazione (fogli di giornali e corrispondenza varia) dagli stessi prodotta. — Altre indagini venivano espletate, per incarico di questo ufficio, dall'Arma dei Carabinieri di Sciacca. —

Diritto

Per promuovere la riapertura dell'istruzione, a sensi dell'art. 402 e segg. C.P.P. occorrono nuove prove che siano rilevanti in relazione al processo, tali cioè da influire sull'esito del processo stesso. — Le sentenze istruttorie di proscioglimento, infatti, non hanno carattere di immutabilità, dal momento che comui, il quale è stato prosciolto in istruttoria, può in ogni tempo essere sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, salvo il caso di estinzione del reato. Ma tale possibilità è subordinata alla sopravvenienza di nuove prove a suo carico, prove che, secondo l'ult. parte dell'art. 402 citato, sono costituite dalle nuove deposizioni, dalle ritrattazioni, dalle nuove dichiarazioni delle persone che hanno commesso il reato, dai nuovi accertamenti tecnici, dagli atti o documenti in genere che non hanno potuto essere sottoposti all'esame del giudice, tutte prove queste che valgano ad integrare quelle già esaminate od a fornire nuovi mezzi per l'accertamento della verità. —

Quindi, come si ricava dalla norma anzidetta, deve trattarsi di elementi nuovi che aggiungano un qualche cosa di notevole e di rilevante a quanto risulta dal materiale di prova già acquisito relativamente sempre allo stesso fatto per cui avvenne l'istruzione che si tratta di riaprire; non mai di quegli stessi elementi che furono in precedenza valutati dal giudice che emise la sentenza di proscioglimento, giacché questi, una volta vagliati, non possono essere assunti al fine di una rivalutazione sotto un aspetto differente. — E ciò perché, a differenza della vera e propria impugnazione che consiste in un mezzo, offerto alle parti, per ottenere la eliminazione di una decisione del giudice, ritenuta illegittima o ingiusta per un errore di carattere sostanziale o processuale, mediante altra decisione dello stesso o di diverso giudice, l'istituto della riapertura della istruttoria, invece, costituisce un rimedio particolare che non si

dirige contro la sentenza, ma tende ad eliminare una preclusione derivante dalla definitività della stessa,ché altrimenti,a meno che il presupposto delle nuove prove e carico del proscioglimento, non sarebbe la fine del procedimento d'accusa.-In sostanza, con la sentenza istitutoria di proscioglimento, l'azione penale non può considerarsi definitivamente consunta, bensì respinta allo stato degli atti, per modo che la stessa può essere rimessa in moto solo quando intervienga una situazione nuova di cose, e cioè una situazione diversa da quella che ha determinato il proscioglimento.-

Premesse queste brevi considerazioni, delle cui esattezza non sembra si possa dubitare, appare evidente che, nel caso in esame, mancano i presupposti per la riapertura dell'istruttoria relativa al procedimento penale instaurato per l'omicidio di Miraglia Accursio, definito con la sentenza sopra citata, giacché gli elementi offerti dal prof. Giuseppe Montalbano e quelli acquisiti agli atti attraverso le indagini svolte, non rispondono alle condizioni richieste dalla legge, e come sopra precisate.-

Ed invero ~~xxxlettixx~~ gli imputati dell'omicidio Miraglia ~~furono~~ prosciolti dalla Sez. Istruttoria presso la Corte di Appello, in quanto si ritenne, con la sentenza del 27/12/1947, che le confessioni e le propalazioni stragiudiziali degli imputati Curreri e Marciano, da entrambi giudiziariamente ritrattate, ~~erano~~ prive di riscontri obiettivi anche per l'avvenuta ritrattazione giudiziaria delle deposizioni rese dai testi Augusto Maria e Liborio, e per di più contestate dagli alibi offerti ~~xxxitimpatax~~ dagli imputati Marciano e Vella, non potessero costituire elementi di prova valida a carico degli imputati predetti.- Nessun accenno si legge in tale sentenza alle pretese violenze della polizia per estorcere le confessioni.- Ciò posto, e passando ad analizzare gli elementi di fatto acquisiti ~~xxkxanxxx~~ successivamente alla emanazione della sentenza anzidetta, si rileva: che la famosa lettera dell'on.le Ramirez in data 9/12/1951 non può assolutamente costituire valida prova per la riapertura dell'istruttoria, in quanto l'affermazione ivi contenuta del Ramirez, circa le confidenze fattegli dall'on.le Barbera, è priva di ogni e qualsiasi riscontro e controllo per la morte avvenuta dello stesso Ramirez, per la morte del Barbera e per la morte dell'on.le Marchesano.- Tale lettera, quindi, non può costituire

" prova-nuova " a sensi del citato art. 402 ult.p. C.P.P., escludendo dalla stessa la necessaria dimostrazione di un fatto.-

Anche la lettera del 12/I/1959 diretta al prof. Montalbano da certo Antonello Scibilia non ha alcun valore probatorio ai fini della riapertura dell'istruttoria. Riferisce con tale lettera il sig. Scibilia: che l'on.le Li Causi gli diede le direttive per rintracciare non già gli assassini del Miraglia (che erano noti), ma le prove per mandarli in galera; che egli apprese da Michelangelo Russo, dirigente comunista in Agrigento, che l'on.le D'Amico avrebbe conosciuto la via per acquisire le dette prove, ma che si guardava bene dal parlare; che egli parlò del fatto con Renda, ma questi svio' il discorso; che ne parlò anche con l'on.le Cuffaro, ma inutilmente.-

Tale lettera, come è facile rilevare, non contiene alcun elemento di prova e se è vero che l'on.le Girolamo Li Causi non ha escluso di aver dato allo Scibilia le direttive per il rintraccio delle prove, il sig. Russo e l'on.le D'Amico, giudizialmente interrogati, hanno smentito le circostanze affermate dallo Scibilia nei loro confronti, e lo stesso Scibilia, nella lettera 26/4/1970 diretta all'on.le Renda e prodotta in copia fotoristrica dal D'Amico, ha precisato che con la citata lettera del 12/I/1959 egli aveva formulato soltanto delle ipotesi di lavoro e che non aveva autorizzato il Montalbano a farne uso senza alcun vaglio e senza ~~fixx~~ l'apporto del lavoro che il Montalbano aveva promesso e non aveva dato.-

La sentenza del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Agrigento in data 3/7/1951, con la quale vennero prosciolti i Commissari di P.S. Zingone, Tandoi ed altri verbalizzanti dal reato di abuso continuato di autorità contro gli arrestati Curreri e Marciante, imputati per l'omicidio Miraglia, e dal reato di violenza privata continuata ed aggravata in danno di Augusto Maria ed Augusto Liborio, testi di accusa nel medesimo processo Miraglia, non legittima del pari la riapertura dell'istruttoria del processo Miraglia. - Infatti, contrariamente a quanto si assume dal prof. Montalbano ed a quanto si legge nei fogli di giornali acquisiti agli atti, la Sezione istruttoria presso la corte d'appello pervenne al proscioglimento degli imputati dello omicidio Miraglia perché ritenne, come si è detto, prive di valore probatorio le confessioni e chiamate di correo rese alla Polizia dal Curreri e dal Marciante e poi ritrattate davanti all'istruttore, essendo rimaste prive di riscontri obiettivi anche per le ritratta-

zioni dei testi Augusto Liborio e Maria, e per di più contrastate dagli alibi offerti dal Marcianese e dall'imputato Vella.- Le addotte violenze della polizia rimasero estranee alla motivazione della sentenza della Sezione istruttoria e pertanto nessuna influenza può spiegare su tale sentenza quanto accertato dal giudice istruttore presso il Tribunale di Agrigento nel processo a carico dei Comm.ri Zingone, Tandoi ed altri, e cioè che non vi fu violenza per determinare gli imputati Curreri e Marcianese a confessare il delitto loro attribuito. Gli elementi accertati dal detto giudice istruttore non servono per ritenere valida la detta confessione, che dalla sezione istruttoria venne disattesa per altri motivi, senza dire che la valutazione dei fatti da parte del giudice istruttore presso il Tribunale di Agrigento non è incompatibile con la valutazione degli stessi fatti da parte della Sezione Istruttoria,- avendo il detto giudice istruttore, mentre riteneva non provate le violenze, ammesso la possibilità che la confessione fosse stata resa spontaneamente per motivi non accertati, formulando al riguardo l'ipotesi che gli imputati Curreri e Marcianese, certi di possedere la sicurezza del loro proscioglimento per la forza dell'alibi documentale di cui il secondo disponeva, potessero aver confessato per salvare i veri colpevoli o per porre termine alle pressanti contestazioni ovvero ancora per reazione all'operato della polizia che si ostinava ad indagare nei loro confronti, nonostante fosse già intervenuta una scarcerazione per mancanza di indizi.- Tutti gli elementi raccolti dopo la sentenza della Sezione Istruttoria del 27/12/1947 non si riferiscono a fatti nuovi o nuove prove, ma ineriscono sempre alla stessa prova (confessione), già disattesa e che in questa sede non può più essere rivalutata, per il noto principio del "ne bis in idem", che spiega una indubbia preclusione.- Del pari non è consentito un esame critico dell'alibi del Marcianese sia perché la decisione della Sezione Istruttoria trovo base nella inattendibilità della confessione e sia soprattutto perché nessun nuovo elemento, che non fosse già noto a suo tempo, è stato acquisito dopo la emanazione della sentenza della sezione istruttoria.- Per quanto sopra rilevato, visti gli art. 402 e segg. C.P.P.

Dispone

l'unione degli atti al procedimento penale n. 95/47 sez. Istr. a carico di Oliva Bartolomeo, Marcianese Pellegrino, Curreri Calagero